



DRIVER PLAN

Polizza di Assicurazione per i veicoli a motore

Edizione gennaio 2009



NOTA INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

AI SENSI DELL'ART. 185 DEL D.LGS. 07.09.2005 N. 209.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in Italia in Via M. Piaggio 1 - 16122 GENOVA.

La Società **RSA** - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 22.6.1925 (G.U. del 3.7.1925, n. 152).

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

• Legge Applicabile

L'Impresa applica al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

• Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Reclami - Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 - e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel **termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

• Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (fatta eccezione per il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro un anno** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

• Soggetti esclusi dalla Garanzia R.C.Auto

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti indicati al punto 1 nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

• Durata del contratto

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C..

• Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Nei casi indicati dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero delle somme pagate.

Si segnala in particolare il seguente caso:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

• Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la nostra Impresa.

L'obbligo di indicazione, su tale documento, della classe di assegnazione CU deriva dal Regolamento ISVAP n. 4 del 09.08.06 emanato in conformità all'art. 134 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed è finalizzato, nel caso di assicurazione del veicolo presso altra Impresa, ad integrare

le informazioni relative alla sinistrosità pregressa nel caso di adozione, da parte della Società, di clausole diverse da quelle originariamente previste nell'allegato A (Cond. F) alla delibera CIP del 1993.

Il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

• **Vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nei casi di documentata vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato stesso è facoltà dell'Assicurato di richiedere che il contratto relativo al veicolo venduto, distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un nuovo veicolo di sua proprietà con conseguente mantenimento della classe di merito maturata.

Il diritto del proprietario al mantenimento della classe di merito maturata può essere fatto valere anche dal coniuge, qualora in regime di comunione dei beni.

• **Furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo, il Contraente può conservare per un nuovo veicolo di sua proprietà la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro un termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato. Il Contraente ha altresì diritto al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto. L'Impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto rilascia su richiesta del Contraente, entro quindici giorni, l'attestazione sullo stato di rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

• **Consegna in conto vendita del veicolo assicurato**

In caso di consegna in conto vendita del veicolo assicurato è facoltà dell'Assicurato, o del coniuge qualora in comunione di beni, di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su un nuovo veicolo di sua proprietà, con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Qualora l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l'Assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, lo stesso veicolo potrà essere assicurato nella classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio conseguito.

• **Rimborso dell'importo liquidato al terzo danneggiato - Attestato di rischio**

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- all'Impresa, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto venga regolarmente disdetto.

• **Comportamento da tenere in caso di sinistro**

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all'Impresa, mediante denuncia, da compiliarsi utilizzando l'apposito modulo da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209).

• **Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione**

RSA rende noto che il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209; inoltre, qualora ricorrano i presupposti di applicazione dell'art. 149 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione.

• **Termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli**

I diritti al risarcimento del danno si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

• **Prevenzione e sicurezza stradale**

Per i ciclomotori ed i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art. 171 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada).
Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

LE GARANZIE OFFERTE DA DRIVER PLAN

Sezione A

Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Sezione B

Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Sezione C

Assicurazione Guasti Accidentali (Kasko)

Sezione D

Assicurazione Infortuni del Conducente

Sezione E

Garanzia Assistenza

Sezione F

Tutela Legale

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Agenzia:

Agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza;

Aree Aeroportuali:

aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;

Assicurato:

per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Autovetture ad alto ed altissimo rischio:

le autovetture che risultano indicate nella "Tariffa Rischi Accessori Auto" dell'Impresa, in vigore al momento della stipulazione della

polizza;

Classe di Conversione Universale (CU):

la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in conformità alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006 e successive modifiche;

CONSAP:

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Franchigia:

l'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Furto:

il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri;

Impresa:

RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia;

Impresa Debitrice:

l'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa Gestionaria;

Impresa Gestionaria:

impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno, per conto dell'Impresa del responsabile civile, in applicazione delle norme vigenti in tema di Risarcimento Diretto;

Incendio:

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Indennizzo:

la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro;

Infortunio:

sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la

circolazione del veicolo;

Legge:

Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni private;

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

P.R.A.:

il Pubblico Registro Automobilistico;

Premio:

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Rapina:

il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Risarcimento:

la somma dovuta dall'Impresa al terzo, ai sensi dell'art. 148 della Legge, o al proprio Assicurato, ai sensi dell'art. 149 e 150 della Legge in tema di Risarcimento Diretto, per i danni subiti in caso di sinistro;

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto:

la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Tariffa:

la tariffa dell'Impresa, approvata ai sensi dell'art. 133 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

I seguenti termini si riferiscono esclusivamente alla Sezione E)

Garanzia Assistenza:

Assicurato:

il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonchè, per le prestazioni previste ai punti C), D), E), F), G) e H) dell'art. 71 ed al punto A) dell'art. 72 delle Condizioni di Polizza, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;

Centrale Operativa:

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed

eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza;

Guasto:

il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Incidente:

il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Prestazione:

l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Centrale Operativa, in caso di sinistro;

Sinistro:

il singolo fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato;

Veicolo:

l'autovettura/autoveicolo per trasporto cose e/o persone, motociclo, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,70, regolarmente assicurato con polizza Responsabilità Civile Auto dell'Impresa.

I seguenti termini si riferiscono esclusivamente alla Sezione F)

Tutela Legale:

Caso assicurativo:

il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione;

Tutela Legale:

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi degli artt. 163/4, 173/4 e correlati, della Legge (Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005);

Unico caso assicurativo:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Condizioni generali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, se espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate (Mod. I221/I4) sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge in vigore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni;

- quando la circolazione avviene in aree aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 bis - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in

conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 ter - Variazione della residenza del proprietario assicurato

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario assicurato, **il proprietario e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa del cambiamento di residenza del proprietario assicurato**, intervenuto in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dal precedente art. 3 bis.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde

cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.**

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 6 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le indicazioni riguardanti il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto al successivo articolo 13, potrà decidere di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'Impresa.

Le condizioni si intendono accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.

Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.

Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

- a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia

resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

- b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'Impresa la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

È prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui non si verifichi la cessione del contratto o la conservazione dello stesso in capo al Contraente; in questo caso l'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita, dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 (sospensione).

Art. 8 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto di cui al successivo art. 9, quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

Art. 8 bis - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia di idoneo certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto di cui al successivo art. 9, quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

Art. 9 - Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa; nel caso in cui decorsi 12 mesi dalla sospensione, se richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, non faccia seguito la riattivazione del contratto, l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi, od in qualsiasi momento entro 15 giorni dalla richiesta dell'avente diritto, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'Impresa deve rilasciare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario del veicolo (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di Leasing) una "attestazione" che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
 - il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
 - il numero del contratto di assicurazione;
 - la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri pagati, anche a titolo parziale, nel corso degli ultimi cinque anni, con distinta indicazione:
 - del numero dei sinistri con responsabilità principale;
 - del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
 - gli importi delle franchigie richiesti all'Assicurato e da questi non corrisposti;
 - nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza dell'Impresa e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
 - nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, alla classe di merito di "conversione universale" (CU) determinata secondo la scala "Bonus/Malus" di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
 - nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un motociclo od un ciclomotore e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità

successiva, alla classe di merito di “conversione universale” (CU) di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006;

- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore;
- la segnalazione che l'attestazione di rischio sia relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto a favore di un ulteriore veicolo - della medesima tipologia del veicolo già assicurato - acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi ed alle condizioni dell'art. 134, comma 4 bis del codice delle assicurazioni).

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla “delegataria”.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a) sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito, approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancato avviso di

sinistro, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 della Legge). In caso di sinistro rientrante nelle previsioni di applicabilità degli artt. 149 e seguenti della Legge, il danneggiato che si ritiene non responsabile rivolge la richiesta di risarcimento a RSA - Sun Insurance Office Ltd.. La richiesta può essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano, a mezzo telegramma o telefax con la sola esclusione dell'invio telematico.

Art. 12 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

Art. 13 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è

rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283 comma I, lettera d) della Legge, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza. **Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.**

L'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al SSN, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno successivo alla denuncia di furto.

Art. 15 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Gli artt. 3, 5, 13, 15, 16 delle presenti Condizioni Generali valgono anche per le assicurazioni Incendio/Furto, Guasti accidentali (Kasko) e Infortuni del Conducente del veicolo, Garanzia Assistenza e Tutela Legale in quanto dette garanzie siano previste in polizza ed operanti.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(valide soltanto se espressamente richiamate e, per la cond. D), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma e 16, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

A) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono

considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

B) **Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autoveicoli e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

C) **Carico e scarico**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

D) Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza per i seguenti casi:

- a) veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;
- b) assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni.

La rinuncia di cui ai punti a), b), c) non è operante nel caso in cui la società (proprietaria o locataria) sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- d) in ogni caso, per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, fermo l'obbligo che il numero dei trasportati sui veicoli sia conforme ai posti consentiti dalla relativa carta di circolazione ad eccezione dei

veicoli omologabili per trasportare una persona in più.

Condizioni speciali

(valide soltanto se espressamente richiamate)

E) Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) Bonus/Malus Autoveature

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe IF alla classe I8.
- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21, all'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 della tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", nonché se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; qualora il veicolo sia immatricolato al P.R.A. per la prima volta, il contratto sarà assegnato alla classe 12.
 - 4) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), **il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.**
 - 5) In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata a pagina 19.
 - 6) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive riportata a pagina 22 a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:
 - a) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;
 - b) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano determinato, in concorso con altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.

In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.
 - 7) Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 10 delle

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
IF	0,375
IE	0,385
ID	0,405
IC	0,425
IB	0,450
IA	0,475
I	0,500
2	0,530
3	0,565
4	0,590
5	0,630
6	0,670
7	0,685
8	0,745
9	0,795
10	0,830
11	0,870
12	0,950
13	1,000
14	1,210
15	1,405
16	1,650
17	1,925
18	2,300

Condizioni Generali di Assicurazione (ed in particolare alla classe di assegnazione CU determinata secondo la scala “Bonus/Malus” di cui al provvedimento CIP n. 10 del 05 maggio 1993 nonché ai dati relativi alla sinistrosità progressa), rilasciata dal precedente assicuratore, come dalla “tabella di corrispondenza classe CU/ classe RSA”, riportata a pagina 20.

- 8) In mancanza della consegna dell’attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito I 8 della tabella riportata a fianco.
- 9) Qualora l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma “Bonus/Malus” che sia scaduto da meno di cinque anni ed il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.
- 10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria “Bonus/Malus” per durata inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la

TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE RSA

CLASSE di ASSEGNAZIONE C.U. (Circolare ISVAP 555/D)	CLASSE di ASSEGNAZIONE RSA					
	presenza di 1 sinistro (*)	presenza di 2 o più sinistri (*)	attestato completo nei 5 anni + rateo e privo di sinistri (*)	attestato contenente 4 anni + rateo e privo di sinistri (*)	attestato contenente 3 anni + rateo e privo di sinistri (*)	altri casi
1	2	4	1C	1B	1A	1
2	3	5	1A	1	1	2
3	4	6	2	2	2	3
4	5	7	3	3	4	4
5	6	8	4	4	5	5
6	7	9	5	5	6	6
7	8	10	6	6	7	7
8	9	11	7	7	8	8
9	10	12	8	8	9	9
10	11	13	9	9	10	10
11	12	14	10	11	11	11
12	13	15	12	12	12	12
13	14	16	13	13	13	13
14	15	17	14	14	14	14
15	16	18	15	15	15	15
16	17	18	16	16	16	16
17	18	18	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18

(*) per sinistri s'intendono quelli indicati sull'attestato relativamente ai 5 anni di sinistrosità progressa

disposizione del nono comma.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella delle classi di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

- 11) La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 12) L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del

Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

- 13) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, salvo quanto previsto al successivo comma 21, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

- 13bis) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall'attestazione di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che:
- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;
 - venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore;
 - non siano trascorsi più di cinque anni dalla data del furto.
- 14) Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo la

disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

- 15) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive - riportata a lato - con i conseguenti conguagli del premio.
- 16) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:
- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 - 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
 - all'Impresa, in tutti i restanti casi.
- Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
IF	IF	ID	2	6	8
IE	IF	IC	3	7	9
ID	IE	IB	4	8	10
IC	ID	IA	5	9	11
IB	IC	I	6	10	12
IA	IB	2	7	11	13
I	IA	3	8	12	14
2	I	4	9	13	15
3	2	5	10	14	16
4	3	6	11	15	17
5	4	7	12	16	18
6	5	8	13	17	18
7	6	9	14	18	18
8	7	10	15	18	18
9	8	11	16	18	18
10	9	12	17	18	18
11	10	13	18	18	18
12	11	14	18	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

17) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

18) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A..

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il Contraente può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato. Il Contraente ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

19) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio conseguito.

20) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso

di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

21) In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altra autovettura assicurata con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, relativo ad un'ulteriore autovettura acquistata a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., saranno da considerare le seguenti classi di assegnazione:

- a) in caso di veicolo già assicurato con l'Impresa, la classe di merito di assegnazione e classe CU indicate sull'attestato del contratto di riferimento;
- b) in caso di veicolo già assicurato con altra impresa, la classe di merito derivante dall'applicazione delle norme di corrispondenza dell'Impresa tra classe CU e classe Bonus/Malus interna - come previsto dalla tabella riportata a pag. 20 - sulla base delle risultanze dell'ultimo attestato di rischio conseguito.

L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

22) Assicurazione di più autovetture di proprietà del Contraente

Valida solo per intestatario al P.R.A. Azienda

A parziale deroga di quanto stabilito dalla clausola F (paragrafi 3 e

seguenti), il Contraente proprietario di un'autovettura già assicurato con l'Impresa con la formula Bonus/Malus, qualora intenda assicurare presso l'Impresa altre autovetture di sua proprietà, vedrà assegnati i nuovi contratti alla classe di merito 4. Tale deroga potrà essere concessa fino ad un massimo di cinque veicoli, tutti intestati al P.R.A. al medesimo Contraente di polizza.

F1) Bonus/Malus Ciclomotori e Motocicli

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in dieci classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla decima.
- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) **Ciclomotori e motocicli assicurati per la prima volta**
Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18,
 - 1) Il contratto sarà assegnato alla classe 7 se relativo a:

- a) ciclomotore nuovo di fabbrica o motociclo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
 - b) motociclo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.; Il contratto sarà invece assegnato alla classe 6 se relativo a:
 - c) ciclomotore nuovo di fabbrica assicurato da persona fisica già intestataria al P.R.A. di un'autovettura assicurata con polizza Driver Plan in corso di validità, e/o Contraente della polizza stessa.
 - d) motociclo di proprietà di una persona fisica già intestataria al P.R.A. di un'autovettura assicurata con polizza Driver Plan in corso di validità, e/o Contraente della polizza stessa.
- II) Il contratto sarà assegnato alla classe di merito 9 se relativo a:
- e) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà.
Il contratto sarà invece assegnato alla classe di merito 8 se relativo a:
 - f) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà, da persona fisica già intestataria al P.R.A. di un'autovettura assicurata con polizza Driver Plan in corso di validità e/o Contraente della polizza stessa.
- Per la stipulazione di contratti relativi a motoveicoli di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed f), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del motoveicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
- Per la stipulazione di contratti relativi a ciclomotori di cui alla

CICLOMOTORI

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,38
2	0,44
3	0,52
4	0,61
5	0,72
6	0,85
7	1,00
8	1,15
9	1,50
10	2,20

MOTOCICLI

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,55
2	0,60
3	0,66
4	0,73
5	0,81
6	0,90
7	1,00
8	1,15
9	1,50
10	2,00

precedente lett. e), il Contraente deve dichiarare per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il ciclomotore viene assicurato per la prima volta dopo un trasferimento di proprietà.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 10 della tabella riportata sopra.

4) **Ciclomotori e motocicli precedentemente assicurati presso altra impresa**

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, all'atto della stipulazione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito

iniziale sulla base della "Tabella di corrispondenza Classe CU/ Classe RSA" riportata a pagina 26.

In mancanza della consegna dell'attestazione dello stato di rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 10 della tabella sopra riportata.

- 5) Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da meno di cinque anni ed il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.
- 6) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, con qualunque forma tariffaria, per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la disposizione del quinto comma.
- 7) La disposizione di cui al quarto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione

TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE RSA

Classe di Assegnazione C.U. (Circolare ISVAP 555/D)	Classe di Assegnazione RSA
1	1
2	1
3	1
4	2
5	2
6	3
7	3
8	4
9	4
10	5
11	6
12	6
13	7
14	8
15	9
16	10
17	10
18	10

- di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 8) L'assegnazione alla classe di merito 10 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quarto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 9, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati		
	0 sinistri	1 sinistri	2 o più sinistri
1	1	2	4
2	1	3	5
3	2	4	6
4	3	5	7
5	4	6	8
6	5	7	9
7	6	8	10
8	7	9	10
9	8	10	10
10	9	10	10

contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

10) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sopra riportata a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:

a) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;

b) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano determinato, in concorso con altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.

In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.

- 11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive riportata a lato con i conseguenti conguagli del premio.
- 12) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti

o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 - 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- all'Impresa, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

13) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

14) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il Contraente può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato. Il Contraente ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo

contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

15) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio.

16) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

17) In caso di sostituzione di contratto fra un motociclo ed un ciclomotore (e viceversa) viene conservata la classe di Bonus/Malus maturata. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio.

18) In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altro ciclomotore o motociclo assicurato con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, relativo ad un ulteriore ciclomotore o motociclo acquistato a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., saranno da considerare le seguenti classi di assegnazione:

- a) in caso di veicolo già assicurato con l'Impresa, la classe di merito di assegnazione e classe CU indicate sull'attestato del contratto di riferimento;
- b) in caso di veicolo già assicurato con altra impresa, la classe di

merito derivante dall'applicazione delle norme di corrispondenza dell'Impresa tra classe CU e classe Bonus/Malus interna - come previsto dalla tabella riportata a pag. 26 - sulla base delle risultanze dell'ultimo attestato di rischio conseguito.

L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

F2) Bonus/Malus Veicoli adibiti al trasporto cose

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima.
- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono

dalla scadenza del periodo precedente.

3) Veicoli adibiti al trasporto cose assicurati per la prima volta

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, il contratto sarà assegnato alla classe 9 se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, oppure;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,64
2	0,67
3	0,70
4	0,74
5	0,78
6	0,82
7	0,86
8	0,90
9	0,95
10	1,00
11	1,05
12	1,12
13	1,20
14	1,30
15	1,50
16	1,65
17	1,80
18	2,00

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito I 8 della tabella riportata a pag. 29.

4) **Veicoli adibiti al trasporto cose precedentemente assicurati con RSA non in forma Bonus/Malus**

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma I 8, all'atto della sostituzione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito 9 qualora nell'attestato non risulti complessivamente più di un sinistro; in caso contrario il contratto è assegnato alla classe di merito I I.

5) **Veicoli adibiti al trasporto cose precedentemente assicurati presso altra impresa**

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma I 8, all'atto della stipulazione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito iniziale sulla base della "Tabella di corrispondenza Classe CU / Classe RSA" riportata a fianco.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito I 8 della tabella riportata a pag. 29.

6) Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da meno di cinque anni ed

il Contraente dichiarati ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in

TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE RSA

CLASSE DI ASSEGNAZIONE C.U. (Circolare ISVAP 555/D)	CLASSE DI ASSEGNAZIONE RSA
1	1
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	6
9	7
10	7
11	8
12	9
13	10
14	11
15	13
16	15
17	18
18	18

ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.

- 7) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, con qualunque forma tariffaria per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classi di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	2	4	6
2	1	3	5	7
3	2	4	6	8
4	3	5	7	9
5	4	6	8	10
6	5	7	9	11
7	6	8	10	12
8	7	9	11	13
9	8	10	12	14
10	9	11	13	15
11	10	12	14	16
12	11	13	15	17
13	12	14	16	18
14	13	15	17	18
15	14	16	18	18
16	14	17	18	18
17	14	18	18	18
18	14	18	18	18

contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la disposizione del sesto comma.

- 8) La disposizione di cui al quinto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il numero di sinistri causati nel corso delle ultime annualità. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 9) L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quinto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del

Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

- 10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 9, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 11) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive riportata a pag. 31 a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:
- a) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;
 - b) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano

determinato, in concorso con altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.

In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

- 12) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive riportata a pagina 31 con i conseguenti conguagli del premio.
- 13) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:
- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14

- 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;

- all'Impresa, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

14) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

15) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il Contraente può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato. Il Contraente ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

16) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in

corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio.

17) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

18) In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altro veicolo per trasporto cose assicurato con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, relativo ad un ulteriore veicolo per trasporto cose acquistato a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., saranno da considerare le seguenti classi di assegnazione:

- a) in caso di veicolo già assicurato con l'Impresa, la classe di merito di assegnazione indicata sull'attestato del contratto di riferimento;
- b) in caso di veicolo già assicurato con altra impresa, la classe di merito derivante dall'applicazione delle norme previste dalla tabella riportata a pag. 30 - sulla base delle risultanze dell'ultimo attestato di rischio conseguito.

L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

19) **Assicurazione di più veicoli trasporto cose conto proprio di**

peso a pieno carico inferiore a 60 q.li di proprietà del Contraente

Valida solo per intestatario al P.R.A. Azienda

A parziale deroga di quanto stabilito dalla clausola F2 (paragrafi 3 e seguenti), il Contraente proprietario di un veicolo trasporto cose già assicurato con l'Impresa con la formula Bonus/Malus senza aver riportato alcun sinistro, qualora intenda assicurare presso l'Impresa altri veicoli trasporto cose conto proprio di peso a pieno carico inferiore a 60 q.li di sua proprietà, vedrà assegnati i nuovi contratti alla classe di merito 5. Tale deroga potrà essere concessa fino ad un massimo di cinque veicoli, tutti intestati al P.R.A. al medesimo Contraente di polizza.

H) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici

Si prende atto che il veicolo indicato nel frontespizio di polizza è adibito al trasporto delle merci sopraindicate.

I) Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive

Si prende atto che il veicolo indicato nel frontespizio di polizza è adibito al trasporto delle merci sopraindicate.

L) Macchine operatrici semoventi su cingoli del settore VI di tariffa

Sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.

M) Motocicli non autorizzati al trasporto di persone

La garanzia non è operante per i terzi trasportati in quanto detto trasporto non è consentito dalla carta di circolazione.

N) Rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi di autovetture **sono comunque esclusi i danni a persone occupanti il rimorchio.**

O) Traino di rimorchio

L'assicurazione è estesa al rischio della circolazione del veicolo descritto in polizza quando traina un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

P) Vincolo

A) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola A I (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente

sino alla scadenza del vincolo, l'Impresa si impegna nei confronti della Società vincolataria;

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, l'Impresa si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate

con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;

- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente a termini di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società vincolataria con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

B) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
 - b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
 - c) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.
- Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato

versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di vendita rateale e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla

concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

R) Protezione del primo sinistro che determina l'applicazione del malus

(per il Settore I - Autovetture ad uso privato - esclusivamente se stipulati nella forma "Bonus/Malus" e con classe di assegnazione inferiore od uguale alla classe di merito 6)

1. A deroga di quanto previsto dalle regole evolutive di cui alla precedente Condizione Speciale F) "Bonus/Malus", il contratto all'atto del primo rinnovo annuale rimarrà assegnato alla stessa classe di merito dell'anno precedente se nel periodo di osservazione sia pervenuta una sola denuncia, richiesta di risarcimento o comunicazione da parte dell'impresa gestoria di un sinistro che avrebbe determinato l'applicazione del malus.
2. **Nel caso pervengano una seconda od ulteriori denunce, richieste di risarcimento o comunicazioni da parte di imprese gestorie, di sinistri avvenuti nel medesimo periodo di osservazione e suscettibili dell'applicazione della maggiorazione di premio, la protezione garantita non ha più**

effetto neppure per il primo sinistro e si applicano nuovamente le regole evolutive di cui alla precedente Condizione Speciale F).

3. Fermi restando gli effetti prodotti da ulteriori denunce di sinistro nel medesimo periodo di osservazione, qualora l'Impresa abbia effettuato in periodi di osservazione successivi pagamenti a controparte:
 - per il risarcimento, anche parziale di sinistri;
 - conseguenti alla riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito;
 ovvero qualora il processo di compensazione tra imprese termini in un periodo successivo a quello di osservazione; ed a condizione che per l'anno di accadimento del sinistro fosse operante la condizione speciale R) in oggetto, procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo, alla ricostruzione della posizione assicurativa conseguente all'assegnazione del contratto alla medesima classe di merito dell'anno precedente.
4. **Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere, con effetto dalla prima scadenza annua successiva, dalla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

SEZIONE B) ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Nel testo che segue, con "Assicurato" si intende la persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo.

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Art. 17 - Oggetto della garanzia Incendio

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, **non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.**

Art. 18 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché di quelli cagionati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati; sono altresì inclusi nella garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina.

Art. 19 - Esclusioni

- a) L'assicurazione non vale quando vi sia stata appropriazione indebita.
- b) Sono inoltre esclusi:
 - i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
 - i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.
- c) Nessun indennizzo è dovuto dall'Impresa qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati infiammabili e/o esplosivi, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza.
- d) La garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza, costituenti dotazione di serie.

Art. 20 - Accessori e parti di ricambio

La Garanzia Incendio comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo **se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del**

veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo: per la Garanzia Furto e Rapina, vale quanto disposto dalle Condizioni Particolari che seguono, lettere A) o B) o C) o D) o E) o F).

Condizioni Particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

(deve intendersi operante quella espressamente richiamata nella scheda di polizza)

A) Garanzia senza scoperto - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto **se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo. Si intendono comunque sempre esclusi gli apparecchi audiofonovisivi ed ogni tipo di accessorio fatta eccezione per le dotazioni opzionali di cui sopra.**

B) Garanzia con scoperto obbligatorio - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto **se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo. Si intendono comunque sempre esclusi gli apparecchi audiofonovisivi ed ogni tipo di accessorio**

fatta eccezione per le dotazioni opzionali di cui sopra. Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 o importo più elevato indicato in polizza** (vedi mod. 1221/14).

C) Garanzia con scoperto obbligatorio - compresi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto **se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente in polizza. **L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 o importo più elevato indicato in polizza** (vedi mod. 1221/14).

D) Garanzia con scoperto obbligatorio - con o senza accessori per autovetture considerate ad alto rischio dall'Impresa

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto **se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificamente in polizza.

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo sottoindicato:**

Per autovetture di valore:

- inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 250,00;
 - superiore a € 35.000,00 minimo € 500,00;
- o eventuale importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. I221/I4).

E) Garanzia con scoperto obbligatorio per ciclomotori, motocicli e motocarrozette - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni fornite dalla Casa Costruttrice per tutti i veicoli dello stesso modello, **escluso ogni accessorio non fornito dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo. Si intendono comunque sempre esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.** Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 25% con il minimo di € 150,00 o eventuale importo più elevato indicato in polizza** (vedi mod. I221/I4).

F) Garanzia con scoperto obbligatorio - con o senza accessori per autovetture considerate ad altissimo rischio dall'Impresa

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto **se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo sottoindicato:**

Per autovetture di valore:

- inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 500,00;
- superiore a € 35.000,00 minimo € 750,00;

o eventuale importo più elevato indicato in polizza

(vedi mod. I221/14).

Estensioni di garanzia valide per autovetture, ciclomotori e motocicli

(operanti per autovetture, ciclomotori e motocicli assicurati per INCENDIO - FURTO E RAPINA se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. 21 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 46, l'Impresa risponde:

- a) autovetture
dei danni materiali e diretti, anche se non conseguenti all'incendio, subiti dall'autovettura descritta in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. Sono del pari compresi gli atti di vandalismo soltanto se compiuti da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari e sommosse. L'Impresa risponde inoltre dei danni subiti dall'autovettura in conseguenza di atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente, che causino incendio, scoppio o esplosione

dell'autovettura stessa.

- b) ciclomotori e motocicli
dei danni materiali e diretti di incendio, scoppio od esplosione del ciclomotore/motociclo descritto in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente.

Questa garanzia non vale quando il veicolo sia portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti suddescritti da persona che partecipi ai medesimi. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia stessa. L'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato.

Per le autovetture non considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa e per i ciclomotori e i motocicli: minimo € 150,00;

per le autovetture considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa, di valore:

- inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 250,00;
- superiore a € 35.000,00 minimo € 500,00;

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo art. 42.**

Estensioni di garanzia valide per autovetture

(operanti per autovetture assicurate per INCENDIO - FURTO E RAPINA se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. 22 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

a) Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 250.000,00**, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dell'autovettura assicurata. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi del Titolo X della Legge.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga

- a qualsiasi titolo o che si trovino sull'autovettura assicurata;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

b) Ripristino locali di proprietà

L'Impresa si obbliga a rimborsare all'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 1.000,00, per sinistro e per anno**, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, di sua proprietà o di suoi familiari conviventi, per danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio dell'autovettura assicurata o di esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione della stessa, documentati da copia del verbale dei

Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.

Art. 23 - Eventi naturali

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 46, l'Impresa risponde dei danni e della perdita dell'autovettura in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti e caduta di neve.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato.**

Per le autovetture non considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa: **minimo € 150,00;**

per le autovetture considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa, di valore:

- inferiore o pari a **€ 35.000,00** minimo **€ 250,00;**
- superiore a **€ 35.000,00** minimo **€ 500,00.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo art. 42.**

Art. 24 - Traino e rimessaggio

In caso di Furto totale o Rapina dell'autovettura assicurata, l'Impresa concorre - **sino ad un massimo di € 200,00** - alle spese sostenute per il traino e/o il ricovero temporaneo disposto dall'Autorità a seguito del ritrovamento dell'autovettura stessa.

Art. 25 - Cristalli

L'Impresa rimborsa **fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese per la sostituzione (o riparazione) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'autovettura assicurata in caso di rottura accidentale degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura. **Non sono indennizzabili rigature, segnature, screpolature e simili nonché eventuali danni causati ad altre parti dell'autovettura dalla rottura dei cristalli stessi.** La presente estensione di garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada dell'autovettura assicurata.

Art. 26 - Intervento autoambulanze

L'Impresa assicura, **fino alla concorrenza complessiva di € 300,00**, il rimborso delle spese occorrenti per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro o dal pronto soccorso al più vicino ospedale, nel caso in cui l'Assicurato e/o le persone trasportate a bordo dell'autovettura da lui condotta abbiano riportato ferite o lesioni.

Il rimborso di cui sopra verrà effettuato previa presentazione all'Impresa, da parte dell'Assicurato, delle ricevute nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Art. 27 - Perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e **fino ad un limite massimo di € 200,00 per evento e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere dell'autovettura assicurata in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. 28 - Garanzie complementari

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

a) Responsabilità Civile dei trasportati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dell'autovettura assicurata in polizza per danni causati a terzi, e comunque entro i limiti e le condizioni contrattuali previste per l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'Assicurato. **Non sono considerati terzi:**

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi

dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;

- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

b) Difesa penale

In caso di procedimento penale l'Impresa procede alla difesa del conducente dell'autovettura fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. **L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.**

c) Dissequestro

Qualora l'autovettura assicurata sia stata sottoposta a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità a seguito di incidente da circolazione, l'Impresa rimborsa, **entro il limite di € 200,00**, le spese relative alla procedura di dissequestro per lo svincolo dell'autovettura assicurata, purché instaurata e seguita dai legali di fiducia dell'Impresa.

d) Assistenza ritiro patente

L'Impresa rimborsa, **fino alla concorrenza di € 200,00**, le spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del procedimento di ritiro della patente di guida conseguente ad incidente da circolazione che abbia provocato lesioni a persone.

e) Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa, **fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, i danni materiali riportati all'interno dell'autovettura assicurata in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificato dell'Autorità di Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente.

f) Collisione con veicoli non assicurati

L'Impresa indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dall'autovettura assicurata a seguito di collisione con altro veicolo targato identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

g) Garanzia rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale dell'autovettura assicurata dovuta ad incendio, furto o rapina, l'Impresa rimborsa, **fino alla concorrenza di**

€ 250,00, la quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro che ha determinato la perdita dell'autovettura e la data di scadenza dell'imposta pagata.

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, la denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti Autorità.

h) Garanzia rimborso spese di ripristino air-bag

L'Impresa rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario a seguito di un sinistro da circolazione, **purchè il danno non sia stato risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto ripristino.

i) Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale dell'autovettura, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro e per annualità assicurativa.**

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, quali capi di vestiario, oggetti d'uso

personale, attrezzature sportive e da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.

Art. 29 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 46 lettera b), l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura in conseguenza di atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. L'Impresa corrisponderà all'Assicurato la

somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del **10% con il minimo come di seguito indicato.**

Per le autovetture non considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa: minimo € 250,00; per le autovetture considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa: minimo € 500,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale

assicurato, il valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo art. 42.**

Art. 30 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di incendio o di furto totale o parziale, limitatamente ai casi in cui l'assicurazione sia prestata per un'autovettura il cui valore d'acquisto a nuovo, documentato mediante fattura, al momento della prima immatricolazione risulti essere non superiore a € 45.000,00, a condizione che il valore assicurato corrisponda al momento del sinistro al valore d'acquisto a nuovo, l'indennizzo sarà così calcolato:

- a) in caso di **danno totale** la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si è verificato **entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero);
- b) in caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si è verificato **entro trentasei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero); l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 42. Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo

acquirente dell'autovettura e cessa al momento della seconda immatricolazione.

Ove non ricorrano le condizioni sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo art. 42.

In ogni caso, se il valore dell'autovettura dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 31 - Atti vandalici

A parziale integrazione e deroga di quanto previsto dall'art. 21 e dall'art. 46 lettera b), l'Impresa risponde, **fino alla concorrenza di € 8.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura descritta in polizza, in conseguenza di atti vandalici e dolosi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia stessa.

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato.**

Per le autovetture non considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa: **minimo € 250,00**; per le autovetture considerate ad "alto rischio" o ad "altissimo rischio" dall'Impresa: **minimo € 500,00.**

Estensioni di garanzia valide per autocarri

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

Art. 32 - Carico e scarico con mezzi meccanici

La garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva C) - Carico e scarico - comprende anche le operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo descritto in polizza. Oltre a quanto indicato nella Condizione Aggiuntiva C) si precisa che:

- **non sono considerati terzi:**
 - a) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;**
 - b) **se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati;**
- **valgono per questa estensione di garanzia le esclusioni di cui all'art. 46 lettera b);**

- l'assicurazione non copre i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 33 - Ricorso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 250.000,00**, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi del Titolo X della Legge.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sul veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda

- abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso; nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

SEZIONE C) ASSICURAZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

Valida solo per autovetture

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e nella forma espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali

Art. 34 - Oggetto della garanzia

L'Impresa garantisce, nella forma scelta dall'Assicurato ed espressamente richiamata nella scheda di polizza, l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura assicurata in conseguenza di:

- **forma C1 Kasko:**
collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada;
 - **forma C2 Mini Kasko:**
collisione con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate;
- avvenuti durante la circolazione su aree e suoli pubblici e/o privati.

Art. 35 - Accessori e parti di ricambio

La garanzia comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa

Costruttrice al momento dell'acquisto dell'autovettura **se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita dell'autovettura assicurata e documentabili mediante fattura, purché tutte stabilmente fissate sull'autovettura. Sono comunque esclusi gli apparecchi audiofonovisivi anche se fissati stabilmente sull'autovettura.**

Si precisa inoltre che **non sono indennizzabili i danni alle ruote (cerchi, pneumatici, camere d'aria), ai fari e ai fanali in genere quando gli stessi non si verificano congiuntamente a danni indennizzabili subiti da altre parti dell'autovettura assicurata.**

Art. 36 - Scoperto obbligatorio

La garanzia è prestata a valore intero per l'importo indicato nella scheda di polizza. In caso di sinistro l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza **sotto deduzione dello scoperto con il relativo minimo indicato nella stessa.**

Art. 36 bis - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di sinistro coperto dalla presente Sezione C) Assicurazione guasti accidentali, limitatamente ai casi in cui l'assicurazione sia prestata per un'autovettura il cui valore d'acquisto a nuovo,

documentato mediante fattura, al momento della prima immatricolazione risulti essere non superiore a € 45.000,00, a condizione che il valore assicurato corrisponda al momento del sinistro al valore d'acquisto a nuovo, l'indennizzo sarà così calcolato:

- a) in caso di **danno totale** la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si è verificato **entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero);
- b) in caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si è verificato **entro trentasei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero); l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 42.

Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo acquirente dell'autovettura e cessa al momento della seconda immatricolazione.

Ove non ricorrano le condizioni sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo art. 42.

In ogni caso, se il valore dell'autovettura dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la

liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 37 - Esclusioni

- a) L'assicurazione non vale quando:
 - il danno derivi dal mancato uso dell'autovettura;
 - l'autovettura sia guidata da persona non munita di regolare patente o sprovvista di altri requisiti prescritti dalla legge;
 - l'autovettura sia guidata da persona che si trovi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti;
 - l'autovettura assicurata sia stata immatricolata per la prima volta da più di cinque anni, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva.
- b) Sono inoltre esclusi tutti i danni causati da:
 - oggetti, materiali o animali trasportati;
 - eventi oggetto della garanzia Incendio;
 - furto consumato e/o tentato e/o rapina;
 - operazioni di traino attivo e passivo;
 - circolazione fuoristrada;
 - operazioni di carico e scarico dell'autovettura;
 - caduta di neve o di oggetti di qualsiasi natura.

Art. 38 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI B) E C)

Art. 39 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata all'Impresa con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena la decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dell'Impresa: egualmente deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

L'Impresa ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della

vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 40 - Documentazione da consegnare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente ed inviarne copia autentica all'Impresa. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana. In caso di presunta perdita totale da furto o rapina, deve inoltre consegnare all'Impresa, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo ed a proprie spese, la seguente documentazione:

- a) libretto di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare (ove in denuncia all'Autorità non risultino rubati o distrutti);

- b) chiavi del veicolo in duplice esemplare;
- c) estratto cronologico generale e attestazione di perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.;
- d) autorizzazione al pagamento o dichiarazione di estinzione in caso di vincoli ipotecari gravanti sul mezzo.

È facoltà dell'Impresa richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente nel caso in cui l'Impresa ritenga opportuno acquisire una più completa documentazione sul fatto e sulle modalità di avvenimento.

Art. 41a - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture)

In occasione di ciascun rinnovo annuale, purché il veicolo risulti immatricolato da più di dodici mesi e sempreché sia stato indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote (Infocar), il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza; l'Impresa provvederà altresì all'adeguamento del premio. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento.

Gli equipaggiamenti di serie concorrono ad accrescere il valore del veicolo usato in misura analoga alla loro originaria incidenza percentuale sul prezzo del veicolo nuovo.

L'adeguamento automatico non si applicherà agli accessori non forniti di serie dalla Casa Costruttrice salvo che gli stessi siano identificati specificatamente nella scheda di polizza e che per gli stessi sia stato indicato il relativo valore, fermo restando che **l'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà comunque superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale.

La presente condizione non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

Art. 41 b - Adeguamento del valore assicurato

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 41a, l'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 61.

Art. 42 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base:

- per le autovetture al valore quale risulta dalle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale;
- per tutti gli altri veicoli ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media Eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, qualora si abbia il ritrovamento prima dell'avvenuto indennizzo, l'Impresa risponderà unicamente dei danni eventualmente sofferti dal veicolo a titolo di furto parziale.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Art. 43 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde del danno, e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta. Ove la polizza comprenda più veicoli, ognuno di essi è considerato costituente separata assicurazione.

Art. 44 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del Codice Civile la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dall'Impresa e l'altro dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 39;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 45 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione di cui al precedente art. 40 l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in euro presso la Sede dell'Impresa o dell'Agenzia competente per territorio.

Art. 46 - Esclusioni

a) L'assicurazione non vale quando:

- il danno sia determinato o agevolato da dolo o da attività

illecita del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, di persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate dell'uso, sorveglianza e/o custodia del veicolo e dei trasportati; per la garanzia furto sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate.

b) Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti

- popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Valida solo per le autovetture

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione infortuni è stipulata tra le Parti in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Condizioni per la garanzia Infortuni del Conducente

Art. 47 - Rischio assicurato

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il Conducente subisca in conseguenza di un incidente derivante da circolazione stradale mentre si trova, con il consenso del Contraente o del proprietario, alla guida dell'autovettura indicata nella scheda di polizza comprese le operazioni necessarie, in caso di guasto, per la ripresa della marcia.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte od un'invalidità permanente.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia **non di origine morbosa**;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

L'assicurazione è prestata anche:

- per gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**, a parziale deroga dell' art. 1912 del Codice Civile;
- per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.

Art. 48 - Capitali assicurati

I capitali assicurati per morte ed invalidità permanente sono quelli risultanti dalla tabella delle combinazioni riportate a pagina 56.

Art. 49 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- a) dall'uso dell'autovettura in occasione di corse, gare e relative prove;

- b) dalla guida dell'autovettura quando l'Assicurato non sia munito dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o sia affetto da infermità riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- c) da abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- d) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- e) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- f) dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie;
- g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- h) in occasione di operazioni di carico e di scarico;
- i) in occasione di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

CAPITALI ASSICURATI

Combinazioni	Morte	Invalità permanente
1	€ 30.000	€ 30.000
2	€ 50.000	€ 50.000
3	€ 70.000	€ 70.000
4	€ 100.000	€ 100.000
5	€ 120.000	€ 120.000

Art. 50 - Limiti di età

L'assicurazione non è operante per le persone di età superiore a 80 anni.

Art. 51 - Persone non assicurabili

L'assicurazione non è operante, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.

Art. 52 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico

e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto, devono consentire all'Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 53 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 56 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 54 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza,

entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi dell'Assicurato in parti uguali o, se designati, ai Beneficiari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, l'Impresa corrisponde ai suoi aventi diritto, soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 55 - Morte presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell'art. 60 comma 3) del Codice Civile, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, l'Impresa corrisponde agli aventi diritto dell'Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, l'Impresa ha diritto di agire nei confronti sia dell'Assicurato che dei suoi aventi diritto per la restituzione della somma corrisposta.

Art. 56 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, **entro due anni dal giorno dell'infortunio**.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva totale, l'Impresa corrisponde l'intera somma assicurata per invalidità permanente.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato **secondo i criteri e le percentuali seguenti**:

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE	destro	sinistro
A. Parte superiore del corpo		
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
dell'udito (sordità completa di un orecchio)	10%	
dell'udito (sordità completa bilaterale)	40%	
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange ungueale del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

B. Parte inferiore del corpo	destro	sinistro
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
di un piede	40%	
di ambedue i piedi	100%	
di un alluce	5%	
di un altro dito del piede	1%	
della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%	

ANCHILOSI

A. Parte superiore del corpo		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
B. Parte inferiore del corpo		
dell'anca in posizione favorevole		35%
del ginocchio in estensione		25%
della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
del nervo sciatico popliteo esterno		15%

ESITI DI FRATTURA	destro	sinistro
scomposta di una costa amielica somatica con deformazione a cuneo di:		1%
• una vertebra cervicale		12%
• una vertebra dorsale		5%
• 12 ^a dorsale		10%
• una vertebra lombare		10%
del sacro		3%
del coccige con callo deforme		5%
STENOSI NASALE ASSOLUTA		
monolaterale		4%
bilaterale		10%

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, in riferimento alle percentuali dei casi sopra riportati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi,

arti o loro parti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni di uno o più dei segmenti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

L'accertamento del grado di invalidità viene effettuato in Italia.

Art. 57 - Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 53, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri

l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è facoltativa per entrambe le Parti, qualora il Contraente debba essere considerato "consumatore" ai sensi degli artt. 1469-bis e segg. del Codice Civile.

Art. 58 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI B) C) E D)

Art. 59 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per i territori di cui all'art. 4, primo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dall'Impresa.

Art. 60 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 61 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da

quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 62 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 61, in mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 63 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa, con effetto immediato, al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso.

Se l'alienazione del veicolo avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte dell'Impresa dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. 64 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 65 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare, su richiesta dell'Impresa, tutte le rate di premio relative ai rischi Incendio, Furto, Guasti Accidentali (Kasko), e Infortuni del Conducente, mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Agenzia cui è appoggiato il contratto.

Art. 66 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dall'Impresa per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento del risarcimento, non pregiudicano le ragioni dell'Impresa stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 67 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

SEZIONE E) GARANZIA ASSISTENZA

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza la garanzia nella forma Base o Plus)

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza

A norma della Legge, la Spett.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.,

Sede: Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO, eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua CENTRALE OPERATIVA attivabile a mezzo:

- Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita)
800 010911
dall'estero - Numero in Italia - Milano **+39 02 58286208**
- Fax **02 58384234**
- Telegramma EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. -20135 Milano
P.zza Trento, 8

per conto dell'Impresa ed in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.

Garanzia Base

Art. 68 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo per il quale è prestata la garanzia dovuta ad incidente stradale, guasto, incendio, furto, rapina, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità e nei termini indicati negli articoli successivi. **La garanzia opera nel caso che il veicolo non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benchè in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni o di pericolosità per l'incolumità di persone o cose o di altri effetti gravemente disagiati per gli occupanti lo stesso. L'assistenza non viene prestata qualora l'immobilizzo del veicolo sia causato da operazioni di ordinaria manutenzione periodica previste dalla Casa Costruttrice, dal montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria dovuti ad usura, vetustà, difetto o rottura.**

Art. 69 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per i territori di cui all'art. 4, primo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'Assicurazione R.C.A. prestata dall'Impresa.

Art. 70 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

A) Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo, **con il massimo di € 150,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene, sempre con costi a carico dell'Impresa.

Esclusioni:

sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

B) Riparazioni sul posto/Depannage (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione A) Soccorso stradale.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

C) Informazioni e consigli telefonici

La Centrale Operativa fornirà telefonicamente, **dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali**, le seguenti informazioni:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade;
- turistiche;
- automobilistiche.

D) Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe del veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A., nonché:

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'Intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'Intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri

necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni** dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

L'Impresa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

E) Recupero del veicolo fuori strada

Qualora, in caso di incidente, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo **con il massimo di € 250,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Centrale Operativa.

Sono esclusi in ogni caso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

F) Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la Centrale Operativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciatagli dall'Autorità competente.

In seguito la Centrale Operativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - **e lo stesso sarà tenuto a fornirla integralmente** - eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza, quale: fotocopia della carta di circolazione, certificato di proprietà, codice fiscale o partita IVA dell'intestatario al P.R.A..

L'Impresa terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. 71 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato come risulta dal libretto di circolazione

A) Recupero del veicolo in Italia o all'estero

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o rapina tentata, il veicolo sia rimasto **immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni o**, in caso di furto o rapina, sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente,

la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli il recupero del veicolo riparato.

B) Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate** da una officina autorizzata dalla Casa Costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della Casa stessa, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) **per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.**

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi. **Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.** Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.

Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Centrale Operativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

C) Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, oppure in caso di furto o rapina, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **comunque fino ad un massimo di € 500,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro** (Assicurato e trasportati).

D) Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario;

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'infortunio avvenga in Paesi Europei;

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

E) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto D) che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Centrale Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica ed

infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Centrale Operativa possa stabilire i necessari contatti.

F) Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente effettuato a spese dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso in cui il sinistro si sia verificato in Paesi europei.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

G) Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengono che non sia trasferibile **prima di dieci giorni**, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario, di prima classe, di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo, **fino ad un massimo di € 500,00**.

H) Rientro dei passeggeri

In caso di guasto, incidente stradale, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di

viaggio **fino ad un massimo di € 500,00 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo** (Assicurato e trasportati), mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure
- un veicolo ad uso privato senza autista.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dall'Impresa al netto del massimale previsto.

Art. 72 - Prestazioni operanti solo all'estero

A) Rimpatrio salma

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.** Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà

operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

B) Invio di un autista

Qualora, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, ed in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato. **Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante ed a eventuali pedaggi autostradali.**

C) Anticipo delle cauzioni: penale e civile

In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.000,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di € 5.000,00 per la cauzione civile.**

D) Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente stradale, incendio, furto o rapina, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell'Impresa.

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

E) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 1.000,00.**

F) Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente stradale,

furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione **superiore a 5 giorni lavorativi**, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, l'Impresa provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

L'anticipo previsto nelle prestazioni C), D), E) è concesso compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e, qualora la Centrale Operativa lo ritenga necessario, purchè l'Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Centrale Operativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Garanzia Plus

(Tale garanzia opera in aggiunta alle prestazioni previste dalla garanzia Base)

Art. 73 - Auto in sostituzione

(prestazione erogata solo in Italia)

A parziale deroga dell'art. 71 lettera b), qualora in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera** certificate da una officina autorizzata della Casa Costruttrice, facendo fede i temporari ufficiali della Casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico dell'Impresa, un'auto di pari categoria a quella assicurata e comunque **non superiore a 2.000 cc. per un massimo di:**

- **3 giorni** con percorrenza illimitata, in caso di guasto, incidente,

incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;

- **30 giorni** con percorrenza illimitata, in caso di furto totale, distruzione del mezzo o rapina.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Art. 74 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a) Tutte le prestazioni di cui ai precedenti artt. 70, 71, 72 e 73 non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del Servizio.
- b) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- c) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti

durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- d) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- e) La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- f) Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

- g) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
- h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti dalle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti dalle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
- i) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'Assicurato che godesse di prestazione analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazioni, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa che ha erogato la prestazione.
- j) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di legge.
- k) Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800 010911

oppure per chi chiama dall'estero al numero di Milano:

+39 02 58286208

In alternativa, se non può telefonare, può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di targa;
4. Numero di polizza preceduto dalla sigla ROSA;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a chiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione

dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE F) TUTELA LEGALE

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata alla Spett. **ARAG Assicurazioni S.p.A.** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 75 - Oggetto dell'assicurazione

a) Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, l'Impresa, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa

dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

b) Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 80 comma d;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. 80 comma e;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28, T.U. D.Lgs. 30.05.2002 n. 113 e D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

c) **È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 78 comma c).**

Art. 76 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- a. L'Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- b. L'Impresa non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- c. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 77 - Insorgenza del caso assicurativo

- a. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il

momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

- b. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
- c. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'Impresa o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 78, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- d. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la **cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- e. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene

ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 78 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- a. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare all'Impresa o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- b. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale dell'Impresa o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
- c. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo all'Impresa o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- d. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
- e. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con ARAG.

Art. 79 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- informare immediatamente l'Impresa o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 80 - Gestione del caso assicurativo

- a. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- b. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 78.
- c. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
- d. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva**

autorizzazione dell'Impresa o di ARAG.

- e. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con l'Impresa o con ARAG.**
- f. L'Impresa e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- g. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e l'Impresa o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
L'Impresa ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 81 - Recupero di somme

- a. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- b. **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 82 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da ARAG.

Art. 83 - Assicurati

Le garanzie previste all'art. 75, vengono prestate a favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
- **i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza**

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 84 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:**
 - a) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” (art. 149 D.Lgs n. 209/05), anche a parziale deroga di quanto disposto all’art. 86 lett. m);
 - b) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento” (art. 148 D.Lgs n. 209/05);
 - c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs n. 209/2005).
- Limitatamente alle prestazioni di cui ai punti a), b) e c), laddove l’Assicurato abbia sottoscritto la rinuncia alla rivalsa da parte dell’Impresa (condizione aggiuntiva D) le esclusioni della presente Sezione art. 86 non operano nei medesimi casi per i quali l’Impresa abbia rinunciato alla rivalsa.
2. sostenere **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **semprechè il valore in lite sia superiore a € 150,00. Fermo quanto disposto all’art. 86 lettera m).**

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione**

in polizza del veicolo.

La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati:

- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad € 100,00;
 - nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad € 200,00 (in deroga all’art. 4).
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all’art. 28 Garanzie Complementari lett. b);
 4. l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale**. Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all’art. 28 Garanzie Complementari lett. c);
 5. l’anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in **valuta locale a € 11.000,00**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero. L’anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro un mese dalla data di erogazione.**
 6. l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di

arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;**

7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.** Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all'art. 28 Garanzie Complementari lett. d). Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.**

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 85 lettera a) **e limitatamente alla materia amministrativa;**

8. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato. In deroga all'art. 77, le garanzie di cui ai punti 4, 5, 6, 7 operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 85 - Estensioni di garanzia

Valide a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio

A) Furto del veicolo e clonazione targa

Le garanzie vengono prestate per i casi assicurativi connessi alla circolazione stradale esclusivamente per gli eventi sotto elencati derivanti all'Assicurato dalla circolazione non autorizzata del proprio veicolo poiché rubato o dalla circolazione del veicolo con targa clonata. La seguente prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo.

Le garanzie valgono per:

- proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

B) Errata Variazione dei punti

La garanzia viene prestata alle persone assicurate per i casi assicurativi connessi alla circolazione stradale.

La garanzia vale per:

- presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni sono garantite per i casi assicurativi avvenuti in

Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Art. 86 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza

dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per controversie nei confronti dell'Impresa ad eccezione di quanto previsto dall'art. 84 lett. a).

CONSIGLI ED ISTRUZIONI ALL'ASSICURATO

Prima di ciascun rinnovo annuale della polizza ed in relazione alle varie opportunità previste dalle norme contrattuali, l'Assicurato può richiedere l'adeguamento del valore del veicolo (vedasi art. 42).

I documenti assicurativi indispensabili per la circolazione sono:

- contrassegno, non scaduto, da esporre sul parabrezza;
- certificato di assicurazione, non scaduto, da conservare nel libretto di circolazione.

Inoltre occorre:

- carta verde per recarsi nei Paesi esteri per i quali è ancora prevista;
- il "Modulo di Constatazione Amichevole" (modulo blu) da utilizzare in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato ne deve dare comunicazione all'Impresa nel più breve tempo possibile o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile seguendo con scrupolo le indicazioni appresso indicate.

In caso di incidente da circolazione in Italia

Per la denuncia dei sinistri è indispensabile utilizzare il modulo

apposito, approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge (modulo blu).

La denuncia di sinistro, limitatamente ai casi di assenza totale o parziale di responsabilità dell'Assicurato nella produzione dell'evento dannoso, determina l'applicazione della procedura di cui agli artt. 149 e 150 della Legge - Risarcimento Diretto, anche in mancanza di sottoscrizione congiunta del modulo blu da parte dei conducenti coinvolti.

Tale procedura opera in caso di collisione fra due soli veicoli a motore e garantisce il risarcimento del danno al veicolo, nonché del danno alla persona di lieve entità riportato dal conducente del mezzo in garanzia, da parte di RSA - Sun Insurance Office Ltd. quale Impresa Gestionaria del sinistro, in nome e per conto dell'Impresa Debitrice.

La sottoscrizione del modulo blu da entrambe le parti coinvolte nel sinistro garantisce una maggiore rapidità nella gestione e liquidazione della pratica risarcitoria. Il modulo blu, compilato con chiarezza in ogni sua parte, deve essere trasmesso con la massima sollecitudine all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è stato assegnato il contratto ovvero alla

sede legale dell'Impresa; ove possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani. I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.

In caso di lesioni riportate da terzi trasportati opera la "Convenzione Terzi Trasportati" che consente di indirizzare le richieste risarcitorie a RSA - Sun Insurance Office Ltd. quale Impresa assicuratrice del veicolo vettore, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, per la liquidazione del danno alla persona del trasportato nel limite del massimale minimo di legge.

In caso di incidente da circolazione all'estero

Utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Agenzia di RSA - Sun Insurance Office Ltd. alla quale è stato assegnato il contratto. In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità competenti, dandone successivamente avviso all'Agenzia di RSA - Sun Insurance Office Ltd. alla quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il contrassegno, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Agenzia di RSA - Sun Insurance Office Ltd. alla quale è assegnato il contratto.

SOMMARIO

Introduzione

Pag. 3

Definizioni

Pag. 4

Sezione A)

Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

Condizioni generali

Pag. 8

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 3 bis - Aggravamento del rischio

Art. 3 ter - Variazione della residenza del proprietario assicurato

Art. 4 - Estensione territoriale

Art. 5 - Pagamento del premio

Art. 6 - Adeguamento del premio

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Art. 8 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Art. 8 bis - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato

Art. 9 - Sospensione in corso di contratto

Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio

Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Art. 12 - Gestione delle vertenze

Art. 13 - Rinnovo del contratto

Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

Art. 15 - Oneri a carico del Contraente

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

Pag. 16

Condizioni speciali

Pag. 17

Sezione B)

Assicurazione Incendio - Furto e Rapina

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Pag. 38

Art. 17 - Oggetto della garanzia Incendio

- Art. 18 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina
- Art. 19 - Esclusioni
- Art. 20 - Accessori e parti di ricambio

Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

Estensioni di garanzia valide per autovetture, ciclomotori e motocicli

- Art. 21 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio
- Art. 22 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà
- Art. 23 - Eventi naturali
- Art. 24 - Traino e rimessaggio
- Art. 25 - Cristalli
- Art. 26 - Intervento autoambulanze
- Art. 27 - Perdita delle chiavi
- Art. 28 - Garanzie complementari
- Art. 29 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina
- Art. 30 - Deroga all'applicazione del degrado
- Art. 31 - Atti vandalici

Estensioni di garanzia valide per autocarri

- Art. 32 - Carico e scarico con mezzi meccanici
- Art. 33 - Ricorso terzi

Pag. 39

Pag. 41

Pag. 47

Sezione C) Assicurazione Guasti Accidentali (Kasko)

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali

Pag. 49

- Art. 34 - Oggetto della garanzia
- Art. 35 - Accessori e parti di ricambio
- Art. 36 - Scoperto obbligatorio
- Art. 37 - Esclusioni
- Art. 38 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Norme comuni alle Sezioni B) e C)

Pag. 52

- Art. 39 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 40 - Documentazione da consegnare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina
- Art. 41a - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture)
- Art. 41b - Adeguamento del valore assicurato
- Art. 42 - Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. 43 - Assicurazione parziale
- Art. 44 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- Art. 45 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 46 - Esclusioni

Sezione D) Assicurazione Infortuni del Conducente

Condizioni per la garanzia Infortuni del Conducente

- Art. 47 - Rischio assicurato
- Art. 48 - Capitali assicurati
- Art. 49 - Rischi esclusi
- Art. 50 - Limiti di età
- Art. 51 - Persone non assicurabili
- Art. 52 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi
- Art. 53 - Criteri di indennizzabilità
- Art. 54 - Morte
- Art. 55 - Morte presunta
- Art. 56 - Invalidità permanente
- Art. 57 - Modalità di valutazione del danno
- Art. 58 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Norme comuni alle Sezioni B) C) e D)

- Art. 59 - Estensione territoriale
- Art. 60 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -
Aggravamento del rischio
- Art. 61 - Adeguamento del premio
- Art. 62 - Rinnovo del contratto
- Art. 63 - Alienazione del veicolo

Pag. 57

Pag. 63

- Art. 64 - Assicurazione per conto altrui
- Art. 65 - Pagamento frazionato del premio
- Art. 66 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno
- Art. 67 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Sezione E) Garanzia Assistenza

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza

Pag. 65

- Art. 68 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 69 - Estensione territoriale
- Art. 70 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
- Art. 71 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre
50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato come risulta dal
libretto di circolazione
- Art. 72 - Prestazioni operanti solo all'estero
- Art. 73 - Auto in sostituzione
- Art. 74 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi
a tutte le prestazioni

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Pag. 76

Sezione F) Tutela Legale

Pag. 77

Art. 75 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 76 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Art. 77 - Insorgenza del caso assicurativo

Art. 78 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

Art. 79 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti
alla prestazione della garanzia assicurativa

Art. 80 - Gestione del caso assicurativo

Art. 81 - Recupero di somme

Art. 82 - Oneri fiscali

Art. 83 - Assicurati

Art. 84 - Prestazioni garantite

Art. 85 - Estensioni di garanzia

Art. 86 - Esclusioni

Consigli ed Istruzioni all'Assicurato

Pag. 84

Gentile Cliente, in applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sui trattamenti dei Suoi dati personali e sui diritti che Le spettano¹.

I. Trattamenti dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società tratta dati personali che La riguardano - raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - nel quadro delle finalità assicurative (e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per: valutazione del rischio, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, attività antifrode e di tutela dei propri diritti, ecc.)⁵, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Per quanto attiene ai dati personali comuni si tratta in generale di casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento:

- dei Suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, per eventuali ipotesi diverse dai casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;
- per il trattamento degli eventuali dati sensibili⁶ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁷ - ad esempio i dati giudiziari - è effettuato, nei limiti strettamente necessari, come previsto dalle relative Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali). Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente con la nostra Società, i dati personali ed eventualmente sensibili, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁸. Gli ulteriori consensi che chiediamo riguardano, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni ai soggetti suddetti e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti dei dati personali ed eventualmente sensibili all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti⁹. Precisiamo che senza i dati suddetti e senza il conferimento dei consensi ora indicati, trattandosi di trattamenti obbligatori o

comunque di trattamenti la cui omissione rende impossibile in tutto o in parte l'erogazione, dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, non potremo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti stessi.

II. Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione

La nostra Società intende inoltre effettuare trattamenti dei dati per finalità di profilazione al fine di individuare le Sue necessità, in modo da poter creare offerte personalizzate che Le consentano di effettuare scelte rispondenti alle Sue esigenze assicurative. Le chiediamo quindi di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di profilazione.

Inoltre, per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹⁰. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti ed eventuali comunicazioni effettuati da tali soggetti autonomi per dette attività di profilazione che non possano essere svolte se non tramite i soggetti stessi. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto a concederlo non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

III. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e di effettuazione di ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché di svolgimento di attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (anche per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie al Suo indirizzo), così da consentirci un costante miglioramento dei nostri prodotti e dei nostri standard di servizio, tenendoLa informata sugli sviluppi, ciò con l'obiettivo di soddisfare in maniera sempre più adeguata ed ottimale le Sue esigenze assicurative. Per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano per nostro conto - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹¹ e che collaborano ai trattamenti indicati; il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti per le finalità suddette.

Solo se Lei conferisce apposito ulteriore consenso le attività promozionali suddette potranno essere inoltre svolte anche mediante l'utilizzo della posta elettronica, fax, oppure avvalendosi di sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo.

I trattamenti per finalità promozionali potranno essere effettuati, solo se Lei abbia prestato il relativo consenso, anche mediante l'incrocio dei dati ricavabili dall'attività di profilazione e/o utilizzando gli stessi, di cui al punto II della informativa, anche al fine di poter creare e farLe conoscere, con comunicazioni dirette, apposite offerte elaborate tenendo conto delle Sue esigenze su misura per Lei. Precisiamo che tutti i consensi richiesti in questa sezione sono del tutto facoltativi e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

IV. Modalità di utilizzo dei dati personali

I dati sono trattati¹² dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Codice, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti e/o le attività di natura assicurativa sopra indicate, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali e/o di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori, espressamente nominati, incaricati e/o Responsabili, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹³, che operano abitualmente come titolari autonomi, salvo che siano stati designati Responsabili esterni di trattamento; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I consensi sopra richiesti comprendono, come precisato, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

V. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dalla nostra Società e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,

rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁴. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Privacy, Via Martin Piaggio 1, I 6122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@it.rsagroup.com¹⁵. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile consultando il sito internet www.rsagroup.it.

NOTE RELATIVE ALL'INFORMATIVA "PRIVACY"

- ¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.), in prosieguo per brevità "codice".
- ² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- ³ Ad esempio: contraenti di assicurazioni in cui l'interessato risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati; agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.; soggetti che, per soddisfare le richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- ⁴ Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- ⁵ Per maggiori dettagli v. nota 2.
- ⁶ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
- ⁷ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".
- ⁸ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti e broker di assicurazione e di riassicurazione, loro collaboratori e dipendenti e incaricati, nonché produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; fiduciari; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato);

società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali - per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela - (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari e di rating; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);

- altre società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa; ciò anche con riferimento all'attività svolta da ANIA, di concerto con l'Autorità Giudiziana e le Forze dell'Ordine, a tutela dei diritti dell'industria assicurativa e della collettività rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (C.so Venezia, 48 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Convenzione CARD (Piazza S. Babila, 1 - Milano) per la cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del Risarcimento Diretto ed ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 148 e 150 del D.Lgs 209/2005 e del DPR N° 254/2006; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.a.r.l. (Corso Sempione, 39 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser Roma, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, regola fra le imprese i rapporti economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di Risarcimento Diretto e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortunati

(Via R. Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; V.V.F.F.; V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.⁹ Vedasi nota 8).

- 10 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene il Titolare (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società assimilate; assicuratori, coassicuratori; agenti e broker di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM.
- 11 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo ed aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio indicato in informativa.
- 12 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 13 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 14 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 15 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina "Responsabili trattamento dati personali".

Genova

via Martin Piaggio, 1
16122 Genova
tel. 010.8330.1
fax 010.884989

Milano

via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
tel. 02.76294.1 r.a.
fax 02.76294321 - 02.76294322

piazza Sant'Angelo, 1
20121 Milano
tel. 02.29003954
fax 02.29005088

Roma

via dei Redentoristi, 9
00186 Roma
tel. 06.68401471 r.a.
fax 06.68892314

Padova

via San Crispino, 82
35129 Padova
tel. 049.8698411 r.a.
fax 049.8071784

Torino

corso Re Umberto, 31
10128 Torino
tel. 011.5617047 - 011.5617057
fax 011.545940

RSA

Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e
Direzione per l'Italia

Genova

via Martin Piaggio, 1
16122 Genova
tel. 010.8330.1
fax 010.884989
www.rsagroup.it



RSA marchio di Sun Insurance Office Ltd. - Società di Assicurazioni fondata nel 1710
Sede Legale nel Regno Unito: Sr. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex
RH12 1XL - Capitale sociale: Lst. 44.400.000 interamente versato
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: 16122 Genova - Via Martin Piaggio, 1
Tel. 010 83301 - Fax 010 884989 - C.P. 234 GE
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22 giugno 1925
(G.U. del 3-7-1925 n. 152) - R.E.A. di Genova n. 74665
Codice Fiscale e Partita IVA 00627150105 - Compagnia di RSA Insurance Group Plc.
Capitale Sociale: Lst. 926.000.000 Interamente versato